

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE  
SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PAGINA BIANCA

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

**INDICE PER LEGGI**

## servizio editoria

- Legge 5 agosto 1981 n. 416 e succ. modifiche e integr.  
Legge 4 agosto 1984 n. 428  
Legge 22 dicembre 1984 n. 887  
Legge 25 febbraio 1987 n. 67 e Legge 250/1990

## Protezione civile

- Legge 27 dicembre 1983 n. 730  
Legge 24 luglio 1984 n. 363  
Legge 22 dicembre 1984 n. 887 (fondi FIO)  
Legge 28 febbraio 1986 n. 41 (fondi FIO)  
Legge 27 marzo 1987 n. 120  
Legge 19 novembre 1987 n. 470  
Legge 11 marzo 1988 n. 67 (fondi FIO)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA LEGGE  
5 AGOSTO 1978, N. 468, SOSTITUITO DALL'ART. 9, 2° COMMA  
DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362

Legge 5 agosto 1981, n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza cap. 7406, esercizio 1990, già capitolo 7404 esercizi precedenti).

Gli artt. 29 - 33 della legge 416/1981 prevedono finanziamenti agevolati per imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici nonché imprese editrici di libri.

A tal fine, nell'art. 29 della stessa legge, è stato istituito un fondo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato, per il quale è stata autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25.11.1971, n. 1041, e le cui dotazioni, già iscritte sul Cap. 7404 del bilancio dello Stato - Presidenza del Consiglio, sono costituite da 5 miliardi di lire per l'anno 1982, 10 miliardi di lire dall'anno 1983 al 1991 e 5 miliardi di lire per il 1992.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5°, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha ricondotto la gestione del fondo alle norme generali della contabilità dello Stato emanate con regio decreto 18.11.1923, n. 2440 è venuta a cessare

la predetta contabilità speciale e non sono stati di conseguenza effettuati versamenti dal cap. 7404 a decorrere dall'anno 1987.

Istituito al Capo XXX dell'entrata dello Stato il cap. n. 3688 per consentire il versamento delle somme residue esistenti sul fondo in questione, nella legge di assestamento per l'anno finanziario 1988 è stata iscritta apposita norma per consentire il versamento in entrata e la relativa riassegnazione in spesa delle somme stesse.

Gli stanziamenti previsti nell'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come dotazione del fondo, sono stati rapidamente esauriti dalle concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi in conto interessi, talchè con la legge 4 agosto 1984, n. 428 e con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 il fondo è stato rifinanziato con 10 miliardi di lire annui da ciascuna delle due leggi per la durata di anni 10.

L'ammontare complessivo dei rifinanziamenti corrisponde a 5 miliardi per l'anno 1982, a 10 miliardi per l'anno 1983, a 20 miliardi per l'anno 1984, a 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, a 25 miliardi per l'anno 1992, a 20 miliardi per l'anno 1993 e a 10 miliardi per l'anno 1994.

Dalla Contabilità Speciale sono stati versati sul Cap. 7404, esercizio 1989, complessive L. 103.902.824.630=, residuanti della Contabilità Speciale, corrispondenti alle somme fino al 1986 del Cap. 7404 e alle somme ancora disponibili sulla autorizzazione di spesa relativa alla legge 6 giugno 1975, n. 172, art. 5.

Sulla Contabilità Speciale sono state effettuate liquidazioni di contributi in conto interessi, per le rate scadute, per complessive L. 6.821.638.905=, a fronte di concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi per L. 282.821.420.527=.

La liquidazione delle rate di contributo per le concessioni effettuate dal Comitato fino all'entrata in vigore della legge 67/1987 è continuata, ai sensi delle norme della contabilità generale dello Stato emanate con regio decreto 18 novembre 1922, n. 2440 a valere sul Cap. 7406 (già 7404) della spesa del bilancio dello Stato e sono state liquidate rate per L. 36.397.251.180=.

Con la stessa legge 25 febbraio 1987, n. 67 le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/1981 sono state prorogate per il quinquennio 1986 - 1990, con un ulteriore stanziamento al fondo di L. 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995, che vanno ad aggiungersi agli stanziamenti figuranti sul Cap. 7406.

Tali somme sono state interamente impegnate e i contributi vengono liquidati alla scadenza.

Con la legge 7 agosto 1990, n. 250 le disposizioni di cui trattasi sono state prorogate per il quinquennio 1991 - 1995 e a tal fine è stata autorizzata una spesa di L. 20.000.000.000= annui dal 1991 al 2000.

La ricordata legge n. 67 del 25 febbraio 1987 ha inoltre previsto, all'art. 12, la corresponsione di contributi a carico

dello Stato, di durata massima ventennale, sui mutui concessi ad imprese editoriali per l'estinzione di debiti emergenti dal bilancio al 31.12.1986, con uno stanziamento di 5 miliardi di lire annui dal 1987 al 2006, aumentati di 10 miliardi annui dal 1988 al 2007 con la legge 338 del 5.8.1988.

Tali somme sono state completamente impegnate.

La legge 7 agosto 1990, n. 250, ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di 5 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1990 - 1999.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, n. 730.

Legge finanziaria 1984.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 37, 1° comma, della legge 27.12.1983, n. 730, il C.I.P.E., con deliberazione del 22.2.1985, pubblicata nella G.U. n. 80 del 3.4.1987 ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: PROTEX (3 aerei G222) ed ELIPROTEX (3 elicotteri CH-47) per l'importo di milioni 138.000 e S.A.P.I. (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 25.000-.

L'acquisto degli aerei in premessa è stato effettuato, per conto di questo Ufficio, dal Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali - a mezzo di due contratti di cui uno stipulato con la SpA AERITALIA per i velivoli G222 (miliardi 74) e l'altro per gli elicotteri CH-47, con la SpA Costruzioni Aeronautiche Giovanni AGUSTA (miliardi 64).

Al citato Dicastero della Difesa sono stati accreditati, mediante l'istituto della riassegnazione a bilancio, i relativi fondi disponibili - cap. 7580 "spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili" della Rub. 35 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - per quanto a lire 69 miliardi direttamente a carico del bilancio dello Stato e per la restante somma di 69 miliardi mediante mutuo di finanziamento acceso presso la Banca Europea Investimenti.

L'acquisto del "sistema abitativo di pronto intervento", previsto dal progetto S.A.P.I. per l'importo di 25 miliardi, è stato effettuato con contratto a trattativa privata del 14.10.1985 con la SpA EDIL-PRO, tenuto conto della specificità tecnica del sistema e della conseguente privativa industriale

Il finanziamento è stato assicurato sul Cap. 7580 direttamente

te a carico del bilancio, senza ricorso a mutuo B.E.I., ed è avvenuto mediante assegnazione di tre tranches rispettivamente di 10, 5 e 10 miliardi costituenti tre lotti di lavorazioni.

Il sistema abitativo - costituito da serie di moduli monofamiliari, bifamiliari, pluriuso e di servizio, nonché da grigliato pedonale e carrabile - offre la sistemazione alloggiativa autonoma ed autosufficiente in caso di emergenza.

La modulistica è stata assunta in carico presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto.

Sull'importo del contratto, interamente eseguito, è risultata un'economia di spesa di lire 111.340.880-.

LEGGE 24 LUGLIO 1984, NR. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Autorizza stanziamenti per complessivi 900 miliardi nel quinquennio 1984-1988 poi elevati a 1.100 miliardi dalla legge finanziaria 1985.

La tabella "A" della finanziaria 1988 ha modulato tale stanziamento fino al 1990.

Per gli stessi interventi di ricostruzione, l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ha stanziato 400 miliardi ripartiti nel quinquennio 1986-1990.

Inoltre, le leggi finanziarie 1987 e 1988 hanno attribuito, mediante ricorso a prestiti esteri, ulteriori autorizzazioni di spesa, rispettivamente di miliardi 450 e miliardi 750 per il completamento degli interventi di cui alla citata legge 363/1984 nonché per il rifinanziamento delle leggi 115/1980 e 303/1982.

Con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, detti stanziamenti sono stati ripartiti per il soddisfacimento degli interventi previsti dai citati tre provvedimenti legislativi attribuendo, in particolare, alla legge in argomento una quota parte di miliardi 310 per l'anno 1987 e di miliardi 540 per l'anno 1988.

Per effetto dei citati provvedimenti, risulta assegnata complessivamente, per gli interventi in titolo, la somma di miliardi 2.350.-

L'area di tali interventi comprende, in particolare, la somministrazione di buoni contributo per la riattazione e riparazione di edifici privati, interventi sulle opere pubbliche: salvaguardia dei beni culturali, artistici, storici e demaniali; lavori e primi interventi di somma urgenza: ricostituzione scorte

materiali assistenziali e costituzione Colonne Mobili Regionali Vigili del Fuoco ed acquisto di elicotteri a cura del Ministero dell'Interno; acquisto, riparazione e movimentazione roulettes e containers; contributi per la ricerca scientifica.

Il 1° comma dell'art. 4 della citata legge 363/1984 prevede inoltre, lo stanziamento di miliardi 250 - per il triennio 1984+1986 - diretto al completamento dell'opera di ricostruzione della regione Umbria di cui alla legge 3 aprile 1990, n. 115 (sisma del 1979 in Valnerina).

Il comma 12 dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ha successivamente precisato che tale finanziamento era da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla citata legge 115/1980 (regioni Umbria, Lazio e Marche).

In tale quadro, con decreti del Ministro per la protezione civile, è stato provveduto ad attribuire, per il rifinanziamento della richiamata legge 115/1980, un ulteriore quota di 230 miliardi, per gli esercizi finanziari 1987 e 1988, a carico dell'autorizzazione di spesa profferita dalle corrispondenti sopracitate leggi finanziarie.

In sintesi, la somma disponibile per gli interventi di cui trattasi ammonta a complessivi miliardi 480.-

Lo stato di attuazione della legge in oggetto viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887.

Legge finanziaria 1985.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 12, 1° comma, della legge 22.12.1984, n. 887, il C.I.P.E., con deliberazione del 6.2.1986, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: S.A.P.I. (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 25.000; ARGO (sistema via satellite per comunicazioni di emergenza e raccolta dati territoriali) per l'importo di milioni 47.670; CO.PI.FER. (sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto) per l'importo di milioni 12.000-.

Per quanto concerne il progetto S.A.P.I., trattasi di acquisizione, presso la stessa SpA EDIL-PRO di modulistica abitativa a completamento del sistema finanziato con la precedente legge finanziaria 1984.

L'importo del progetto è stato assegnato a bilancio - cap. 7581 - ed ha formato oggetto di contratto stipulato con la SpA EDIL-PRO, con cui viene prevista l'acquisizione di moduli monofamiliari; pluriuso e di servizio, nonché di grigliato pedonale e carrabile.

La modulistica è stata assunta in carico presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto.

Per il progetto ARGO, l'importo totale è stato assegnato al cap. 7581 in tre tranches, rispettivamente di milioni 23.755, milioni 14.992,315 e milioni 8.922,685, con le quali sono state assicurate le tre fasi di approntamento con contratti stipulati con la SpA TELESPAZIO.

Il progetto prevede l'acquisizione di sistemi di controllo, stazioni di ripresa televisiva e ricetrasmittente e relativi terminali.

Infine, per il progetto CO.PI.FER. l'importo totale del pro-

getto è stato assegnato a cap. 7581 in due tranches da milioni 5.980 e milioni 6.020, ed ha formato oggetto di contratti stipulati con la SpA COSTAMASNAGA, per l'approvvigionamento di carri specializzati comprendenti la modulistica abitativa monofamiliare, semiattrezzata ed intensiva nonchè moduli di servizio, potabilizzatori, ristoro, ambulatorio e megazzino con relativo grigliato pedonale e carrabile.

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, NR. 41.

Legge finanziaria 1986.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 14, 1° comma, della legge 28.2.1986, n. 41, il C.I.P.E., con deliberazione del 12.5.1988, pubblicata nella G.U. n. 144 del 21.6.1988, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: PROTEX 86 (aerei antincendio) per l'importo di milioni 70.000 e CO.PI.FER. (sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto) per l'importo di milioni 34.208-.

Per quanto concerne il progetto PROTEX 86 trattasi di completamento della linea di volo della Protezione Civile a seguito della deliberazione C.I.P.E. del 22.2.1985 di cui alla legge 27.12.1983, n. 730 (finanziaria 1984).

Il relativo contratto, da stipulare a cura del Ministero della Difesa - COSTARMAEREO - con la S.p.A. AERITALIA, prevede l'acquisto di n. 2 velivoli G222 antincendio configurati come i precedenti velivoli acquistati con il Protex 84 ed equipaggiati con rampa forata, sistema antighiaccio, motori ed allestimenti per sistemi di aviolancio a bassa quota, nonché pubblicazioni tecniche e parti di ricambio per operazioni di 1° e 2° livello tecnico.

Le prime due assegnazioni, per complessivi milioni 39.893, sono già affluite al cap. 7581 della Rubrica 6 del bilancio di questo Ufficio e sono state trasferite al bilancio del citato Dicastero della Difesa mediante l'istituto della riassegnazione.

Per la terza tranche di milioni 30.107 - affluita a capitolo 7581 solo in termini di competenza - è stata richiesta, in assestamento, l'assegnazione in termini di cassa per essere - come detto - trasferita alla Difesa.

Per il progetto CO.PI.FER. che segue a completamento di quello previsto dalla precedente legge 22.12.1984, n. 887 (finan-

ziaria 1985) sono state assegnate a cap. 7581, le prime due tranches previste per complessivi milioni 19.495 che hanno formato oggetto di contratto stipulato con la SpA COSTAMASNAGA.

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, NR. 730.

Disposizioni in materia di calamità naturali.

Autorizza stanziamenti per complessivi 1.042 miliardi nel quinquennio 1986-1990.

Per le stesse finalità la successiva legge 120/1987 stanziava, per il triennio 1987-1989, l'ulteriore somma di 34 miliardi.

Tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'articolato a favore di altri interventi (fondo per la protezione civile, legge 303/1982 e legge 363/1984) la somma attinente le esigenze in titolo ammonta a complessivi milioni 628.000-.

Trattasi di risorse interamente finalizzate dallo stesso provvedimento legislativo a vari interventi - emergenze idriche, consolidamento del suolo, opere urgenti di ricostruzione, inquinamenti, rifiuti tossici, sistemazione idrogeologica, interventi antisismici - attuati direttamente da Enti statali, Province, Regioni e Comuni cui sono stati trasferiti i relativi fondi.

Il comma 3 dell'art. 10 prevede lo stanziamento complessivo di 45 miliardi per il triennio 1986-1988 diretto a soddisfare le spese del Centro Polifunzionale della Protezione Civile nonché quelle per il finanziamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili.

Il comma 5 dell'art. 12 stanziava infine, per il triennio 1986-1988, la somma di 100 miliardi per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento del personale convenzionato da Enti, Amministrazioni e da Commissari straordinari per esigenze connessi con eventi calamitosi.

Lo stesso articolo prevede anche l'importo di 40 miliardi a base per i trasferimenti statali agli Enti interessati negli anni successivi al 1988.

Le modalità e criteri per il trasferimento dei fondi per il triennio considerato, sono stati indicati con ordinanza n.

1049/FPC/ZA datata 4 luglio 1987, pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 1987.

Poichè il modulo gestorio complessivo del "Fondo per la Protezione Civile" è caratterizzato da una pluralità di trasferimenti di fondi a favore degli Enti Regionali e provinciali interessati dalle varie calamità, particolare importanza assume, nel contesto della legge, l'art. 13 che dispone da parte dei funzionari delegati alla spesa, e quindi dai predetti Enti, la resa diretta alle Ragionerie regionali dello Stato dei relativi rendiconti amministrativi.

Lo stato di attuazione degli interventi complessivi, nonché il trasferimento delle aliquote dell'articolato nella gestione da altri provvedimenti legislativi è stata riportata nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 27 MARZO 1987, NR 120.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

Autorizza stanziamenti per complessivi 936 miliardi nel quadriennio 1986-1989 di cui 440 miliardi con iscrizione a bilancio e 496 miliardi mediante ricorso a mutui esteri.

Tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'articolato a favore di altri interventi (legge 874/80, legge 730/86, legge 748/83) la somma attinente le esigenze in titolo ammonta a complessivi miliardi 688.

Tale stanziamento è stato integrato, per le esigenze di cui all'art. 1 della legge in titolo, dell'importo di miliardi 150 con la legge 11.3.1988, n. 67, (finanziaria 1988) e dell'importo di miliardi 25 con la legge 28.2.1990, n. 38.

L'importo totale degli stanziamenti riferiti alla legge in titolo ascende quindi a miliardi 863.

Nel contesto del dispositivo assume particolare rilevanza lo stanziamento profferito dal comma 1 dell'art. 1 (450 miliardi) diretti a provvedere agli interventi urgenti per incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi o a gravi dissesti idrogeologici.

Pure rilevante, nel contesto, lo stanziamento previsto dal 1° comma dell'art. 10 (200 miliardi) diretto a soddisfare gli interventi urgenti a salvaguardi della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è stato riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 19 NOVEMBRE 1987, NR 470.

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Autorizza stanziamenti per complessivi 1.080 miliardi nel biennio 1987-1988 di cui 540 miliardi con iscrizione a bilancio e 540 miliardi mediante ricorso a prestiti esteri.

Si fa preliminarmente osservare che dal suddetto stanziamento complessivo è stata detratta la somma di 90 miliardi di cui 40 miliardi trasferiti al "Fondo di solidarietà nazionale" (comma 18 art. 4) e 50 miliardi trasferita al Ministero dei Lavori Pubblici per interventi urgenti di sistemazione idraulica (comma 1 art. 7).

Lo stesso provvedimento legislativo prevede inoltre autorizzazioni di spesa per complessivi miliardi 180 senza la relativa copertura finanziaria, finalizzati per 10 miliardi all'attività di ricerca (comma 6 art. 1); 5 miliardi al recupero del territorio del bacino dell'Adda e lago di Como (comma 7 art. 1); 5 miliardi al rimborso anticipi INAIL (comma 5 art. 2); 8 miliardi per contributo alle aziende esportatrici (art. 5/quarter comma 4); 50 miliardi per indennizzi a proprietari di immobili (art. 5/quinqes comma 3); 2 miliardi attribuiti al settore scolastico (art. 8 comma 3); 100 miliardi per interventi nei Comuni e Province di Grosseto, Viterbo e nel Comune di Castellammare di Stabia (art. 11/ter comma 1).

Le relative modalità e procedure di erogazione sono state indicate con Circolare 26 novembre 1987 MPC/UL 16749 pubblicata sulla G.U. 284 del 4 dicembre 1987.

Riepilogando, in base alle citate finalizzazioni, resta disponibile la somma di 310 miliardi che il Ministro per la

Protezione Civile, con proprio decreto - su proposta delle Regioni interessate e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio dei Ministri - ha ripartito nella seguente misura: Regione Lombardia ed altri enti operanti nel territorio nazionale miliardi, 560,978; Regione Piemonte, miliardi 46,500; Regione Veneto, miliardi 10; Regione Emilia Romagna, miliardi 26,370; Regione Toscana, miliardi 32,526; Provincia Autonoma Bolzano, miliardi 27,650; Provincia Autonoma Trento, miliardi 3; altre amministrazioni miliardi 62,399.

Con lo stesso decreto è stato previsto un accantonamento di miliardi 40,577 per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti già adottati di entità non ancora determinata e per eventuali lavori di estrema urgenza che dovessero insorgere nello svolgimento delle opere di cui trattasi.

La somma di 100 miliardi prevista dal citato art. 11/ter è stata destinata per 44 miliardi alla Provincia di Grosseto, 44 miliardi alla Provincia di Viterbo e 12 miliardi al Comune di Castellammare di Stabia.

Con successiva legge 20 maggio 1988, n. 159, che prevede ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, sono stati stanziati, per l'anno 1988, 745 miliardi ivi compreso il reintegro fondo per la protezione civile ammontante a 140 miliardi.

In particolare, trattasi di erogazioni aggiuntive, per complessivi miliardi 534, a favore della Regione Lombardia per rimborso anticipazioni spettanti per lavori ed interventi disposti dalla stessa regione (miliardi 207 - art. 1 comma 1) e per il superamento della fase critica dell'emergenza (miliardi 327 - art. 2 comma 1).

Per il completamento degli interventi nelle restanti Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, nonché nelle Province Autonome di Trento e Bolzano è stata invece attribuita la somma di miliardi 66 (Art. 3 - comma 1).

Lo stato di attuazione della legge viene relazionata al Parlamento ai sensi del 2° comma dell'art. 11/bis.

Nel prospetto allegato vengono comunque riportati i dati numerici in ordine al predetto stato di attuazione.

LEGGE 11 MARZO 1988, NR. 67.

Legge finanziaria 1988.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 17, 31° comma, della legge 11.3.1988, n. 67, il C.I.P.E. con deliberazione del 19.12.1989, pubblicata nella G.U. n. 13 del 17.1.1990, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla Protezione Civile: PROTEX 88 (2 elicotteri CH-47) per l'importo di milioni 74.252 e S.A.P.I. - SAIRA (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 15.000-.

A valere sui predetti finanziamento il Ministero del Bilancio ha determinato in milioni 60.512 la prima tranche, in termini di competenza, per il PROTEX 88 e milioni 9.497 per la SAIRA.

L'acquisto degli elicotteri in premessa sarà effettuato, per conto di questo Ufficio, dal Ministero della Difesa - COSTARMAEREO - a mezzo di contratti da stipulare con la SpA Costruzioni Aeronautiche Giovanni AGUSTA.

Al citato Dicastero della Difesa saranno accreditati, mediante riassegnazione a bilancio, i relativi fondi disponibili sul cap. 7581 per quanto a 39.683 milioni direttamente a carico del bilancio dello stato e per la restante somma di milioni 20.829 mediante mutuo di finanziamento richiesto alla B.E.I.-

L'acquisto del S.A.P.I., per l'importo di milioni 15.000 sarà effettuato con contratto da stipulare con la SpA SAIRA, tenuto conto della specificità tecnica del sistema e della conseguente privativa industriale.

Il finanziamento è stato assicurato sul cap. 7581 direttamente a carico del bilancio, senza ricorso a mutuo B.E.I.-

**MINISTERO DEL TESORO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

## Direzione Generale del Tesoro

Legge 25 luglio 1952	n. 949
Legge 23 dicembre 1962	n. 1774
Legge 28 maggio 1973	n. 295
Legge 24 giugno 1974	n. 268
D.P.R. 9 novembre 1976	n. 902
Legge 28 novembre 1980	n. 784
Legge 14 maggio 1981	n. 219
Legge 17 febbraio 1982	n. 46
Legge 10 maggio 1983	n. 189
Legge 12 giugno 1984	n. 223
Legge 27 febbraio 1985	n. 49
Legge 5 aprile 1985	n. 118
Legge 5 aprile 1985	n. 135
Legge 3 ottobre 1985	n. 526
Legge 29 gennaio 1986	n. 26
Legge 1 marzo 1986	n. 64
Legge 8 novembre 1986	n. 752
Legge 22 dicembre 1986	n. 910
Legge 19 novembre 1987	n. 470
Legge 11 marzo 1988	n. 67
Legge 10 agosto 1988	n. 357
Legge 29 maggio 1989	n. 205

PAGINA BIANCA

LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 - ART.37 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTI

Conferimento al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese artigiane

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa artigiana, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto Fondo è stato incrementato:

- a) con l'art.30 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 1.350 miliardi, ripartita in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1990;
- b) con l'art.19/1°c della legge 26 aprile 1983 n.130 della somma di lire 980 miliardi ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989;
- c) con l'art.14/6°c della legge 24 dicembre 1984, n.887 della somma di lire 560 miliardi ripartita in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991;
- d) con l'art.11, 8° e 9° comma della legge 28 febbraio 1986, n.41 della somma di lire 750 miliardi ripartita in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 100 miliardi per gli anni 1987 e 1988, lire 30 miliardi per l'anno 1989, lire 100 miliardi per gli anni 1990 e 1991 e lire 170 miliardi per l'anno 1992;
- e) con l'art.3/6°c della legge 22 dicembre 1986, n.910 della somma di lire 490 miliardi ripartita in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1990, 1991, 1992 e lire 140 miliardi per l'anno 1993 (di cui lire 70 miliardi dell'anno 1989);
- f) con l'art.15/43°c della legge 11 marzo 1988, n.67 della somma di lire 840 miliardi ripartita in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1991, 1992, e lire 480 miliardi per l'anno 1993 (di cui lire 240 miliardi relativi agli anni 1989 e 1990);
- g) con l'art. 28/1c del D.L. 28.12.1989, n.415 delle somme di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

Le autorizzazioni di spesa predette assegnate sul capitolo 7743 del bilancio del Ministero del Tesoro, sono state erogate, a tutto il 1989 regolarmente, ad eccezione degli 80 miliardi assegnati dal D.L. 415/89 accantonati come residui di stanziamento.

Per l'esercizio 1990, alla data del 30 giugno, le somme assegnate sono state interamente pagate.

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Con la predetta legge n.1774 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanZIA a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali di Genova passa da lire 4.500.000 a lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio Autonomo, scadente il 30 giugno 1984 come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente, con legge 22 dicembre 1981, n.798, il contributo in parola è stato ulteriormente elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, a lire 7 miliardi annue.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	162.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	"	71.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	"	71.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	"	71.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	"	91.000.000.000

ESERCIZIO 1990

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	/
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	/

LEGGE 28 MAGGIO 1973, N.295 e successive integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al fondo costituito presso il Mediocredito Centrale.

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito Centrale. Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato: (la modulazione iniziale della spesa è cambiata in seguito alle variazioni apportate dalle leggi finanziarie):

- a) con l'art.11 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 2.290 miliardi ripartiti negli anni dal 1983 al 1990. La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata in lire 100 miliardi, quelle relative agli anni dal 1984 al 1987 in lire 280 miliardi, quella per il 1988 ed il 1989 in lire 350 miliardi, quella per il 1991 in lire 170 miliardi, quella per il 1992 in lire 200 miliardi. -
- b) con l'art.8 della legge finanziaria 1983 (legge 130/83) della somma complessiva di lire 2.550 miliardi successivamente ridotta con l'art.18, ultimo comma, della legge 27/12/1983, n.730 di lire 26.500 milioni per l'anno 1984. Pertanto l'autorizzazione complessiva di spesa è di lire 2.473.500 milioni.  
Della predetta somma lire 88.500 milioni, sono stati assegnati per l'anno 1984, lire 322 miliardi per gli anni dal 1985 al 1987, lire 450 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e lire 145 miliardi per il 1990, lire 180 miliardi per il 1991 e lire 194 miliardi per il 1992.
- c) con l'art.18 - comma 6° e 7° della legge 27/12/1983, n.730 (legge finanziaria 1984) di lire 2.500 miliardi ripartiti in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1985, lire 400 miliardi per gli anni dal 1986 al 1988, lire 200 miliardi per gli anni 1989, 1990 e 1991 e 500 miliardi per l'anno 1992.
- d) con l'art. 9 della legge 24/12/1984, n.887 (legge finanziaria 1985) di lire 2.400 miliardi ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 390 miliardi per l'anno 1987 e lire 465 miliardi per gli anni 1988, 1990, 1991 e 1992.

e) con l'art.11/6°c della legge 28/2/1986, n.41 (legge finanziaria 1986 di lire 1000 miliardi ripartiti in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1987, lire 100 miliardi per il 1988, lire 170 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992. La differenza di lire 340 miliardi sarà ripartita con successive leggi finanziarie.

f) con l'art.3/10c della legge 22/12/1986 n.910 (legge finanziaria 1987), di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

Le autorizzazioni di spesa predette, assegnate sul capitolo 7775 del bilancio del Ministero del Tesoro, sono state erogate, a tutto il 1989, regolarmente entro i primi sei mesi di ogni anno. Di conseguenza non risultano residui. Anche per l'esercizio 1990, alla data del 30 giugno, le somme assegnate sono state pagate.

## LEGGE 24 GIUGNO 1974, N.268 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Piano di rinascita della Sardegna

La legge prevede stanziamenti a favore della Regione autonoma della Sardegna da destinarsi al sostegno e allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

Da uno stanziamento iniziale di 600 miliardi si è giunti, attraverso l'integrazione di 60 miliardi con l'articolo 40 della legge 146/1980, di 33,2 miliardi con la legge 443/1980, di 90 miliardi per effetto della legge 119/1981, di 160 miliardi con la legge 887/1984, di lire 200 miliardi con legge 41/86 - art.11/14c, di lire 230 miliardi con legge 910/86 - art.8, di lire 330 miliardi con legge 27.2.1989, n.81, e di lire 200 miliardi con il D.L. 28/12/1989, n.415, a lire 1.903.200 milioni, così ripartiti: 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 92.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983, lire 110 miliardi nell'anno 1984, lire 160 miliardi nell'anno 1985, lire 200 miliardi nell'anno 1986, lire 230 miliardi nel 1987, lire 330 miliardi nel 1988 e lire 200 miliardi nel 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.903.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	" 1.703.200.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	" 1.703.200.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	" 1.703.200.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" ---

ESERCIZIO 1990

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 200.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 200.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Ai termini dell'art.25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato negli anni dal 1976 al 1988;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30.7.1959, n.623 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773. A tale capitolo sono destinate nella misura del 65% le somme disponibili con l'art.1/1c del D.P.R. 902/76 (Fondo nazionale credito agevolato) e con l'art. 1/2c del predetto D.P.R. (Assegnazione fondo disponibilità residue della legge 623/59 e successive midificazioni e integrazioni).

Art. 1/1c

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.080.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	" 1.343.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	" 1.343.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	" 1.273.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 737.000.000.000

Art. 1/2c (Disponibilità residue Legge 623/59)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	Lit. 628.350.000.000
b) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	" 628.350.000.000
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	" 615.350.000.000
d) autorizzazioni previste per il 1990	" 13.000.000.000

ESERCIZIO 1990

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	670.079.059
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART.11 - COMMA 16°

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art.11, comma 16°, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, che saranno iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (capitolo 7802).

La legge 14.5.1981, n.219, all'art.37, ha stanziato la ulteriore somma di lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981 e la legge 26 aprile 1983, n. 130 (art.19 ultimo comma), ha integrato di lire 50 miliardi gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Il D.L. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.445/87 stabilisce che per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art.11 della legge 28-11-1980, n.784, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989 in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative.

Detto importo è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

Successivamente la legge 11 marzo 1988, n.67 all'art.15/36c incrementa per il 1990 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 784/80 di lire 300 miliardi.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1989 sono cadute in perenzione lire 8.711.177.255.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.785.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	"	1.485.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	"	1.485.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	"	826.297.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	"	300.000.000.000

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

La legge 219/81 al titolo VIII, art.85 costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi statali per l'edilizia a Napoli.

La legge sopracitata è stata successivamente modificata ed integrata dalle leggi:

- 22.12.1984, n.887 art.11 comma 9 (lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e lire 700 miliardi per il 1987);
- 28. 2.1986, n. 41 art.16 comma 4 (lire 678 miliardi per l'anno 1986, lire 1792 miliardi per il 1987 e lire 530 miliardi per il 1988);
- 22.12.1986, n.910 art. 6 comma 2 (lire 1250 miliardi per il 1988, 1200 miliardi per il 1989, lire 925 miliardi per il 1990, lire 75 miliardi per il 1991, lire 50 miliardi per il 1993);
- 11. 3.1988, n. 67 art. 17 comma 3 (lire 908 miliardi per l'anno 1991, lire 500 miliardi per il 1992, lire 1092 miliardi per il 1993).

Gli importi autorizzati anno per anno dalle leggi sopracitate devono essere ripartiti, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne del Comune di Napoli capitolo 7814 del bilancio del Ministero del Tesoro (ex Presidente della Giunta Regionale Campana) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli capitolo 7813 del bilancio del Ministero del Tesoro (ex Sindaco di Napoli).

A tutto il 1989 questo Ministero ha impegnato e pagato regolarmente i fondi assegnati in bilancio su entrambi i capitoli e in particolare lire 4.150 miliardi sul capitolo 7813 e lire 2.775 miliardi sul capitolo 7814.

Gli impegni e i pagamenti dell'anno 1989 sono stati di lire 100 miliardi per il capitolo 7813 e lire 475 miliardi per il capitolo 7814. Nei primi sei mesi del 1990 sono state impegnate e pagate lire 1.250 miliardi quale somma di entrambi i capitoli 7813 e 7814.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.46 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Con la legge 17 febbraio 1982 n.46 recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" è stato, tra l'altro, autorizzato il conferimento della somma di lire 1.700 miliardi al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 1089/68.

Della somma di 1.700 miliardi autorizzati dalla legge 46/82 sono stati stanziati in bilancio durante l'anno 1982 solo 700 miliardi assegnati dalla legge 7 agosto 1982 n.526 (art.6 - 1° comma) successivamente ridotti a 672.699.000.000.

La legge 26 aprile 1983 n.130 (finanziaria 1983) ha riportato i 1.000 miliardi restanti assegnandone 500 per l'anno 1983 e 500 per l'anno 1984.

Con la legge finanziaria dell'anno 1985, n.887/84, sono stati corrisposti al Fondo speciale per la ricerca applicata lire 1.800 miliardi di cui lire 500 miliardi per il 1985, lire 600 miliardi per il 1986 e lire 700 miliardi per il 1987.

Con la legge n.110/85 il Fondo predetto è stato integrato di altri 370 miliardi di lire per l'anno 1985.

La legge finanziaria dell'anno 1986 (n.41/86) ha elevato di 250 miliardi l'autorizzazione di spesa dell'anno 1986, la legge finanziaria dell'anno 1987 (n.910/86) ha autorizzato la spesa di ulteriori 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989, e la legge finanziaria dell'anno 1988 (n.67/88) ha autorizzato la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990.

Con la legge finanziaria dell'anno 1989 (n.541/88) lire 250 miliardi relativi allo stanziamento dell'anno 1989 sono slittati all'anno 1991.

Il D.L. 545/88 ha ridotto del 50% gli stanziamenti previsti per il 1989 dalle leggi n.910/86 (da lire 500 miliardi a lire 250 miliardi) e n.67/88 (da lire 250 miliardi a lire 125 miliardi).

Il successivo D.L. 65/89 ha reintegrato le precedenti riduzioni.

Il fondo speciale per la ricerca applicata è stato istituito dall'art.4 della legge 25.10.1968, n.1089, presso l'I.M.I. che lo amministra con le modalità proprie dell'Istituto ed in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero del Tesoro.

L'I.M.I. provvede direttamente alle erogazioni. A tal fine l'Istituto chiede periodicamente al Ministero del Tesoro la parziale messa a disposizione degli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti. (Tesoro: cap.8176).

Con l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n.168, che ha istituito il nuovo Dicastero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, i fondi di cui alla legge 46/82 e successive integrazioni, e i relativi pagamenti, sono stati trasferiti, dal 1° gennaio 1990, dal capitolo di spesa 8176 dello stato di previsione di questo ministero, sul relativo capitolo del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 7.342.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	" 6.092.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	" 6.092.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	" 2.246.600.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	- " 1.249.300.000.000

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N.189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n.189, l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 miliardi di lire.

Le autorizzazioni di spesa sono state così ripartite negli anni: lire 150 miliardi per il 1983 ed il 1984, lire 180 miliardi per il 1986, lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992. La rimanente somma di lire 320 miliardi sarà modulata con le successive leggi finanziarie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.700.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	" 930.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	" 930.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	" 930.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 770.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti pe i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.223 - ART.3

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione dalla delibera CIPI del 5 maggio 1983.

La legge sopra indicata autorizza l'EFIM ad emettere fino all'importo massimo di lire 400 miliardi obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico dello Stato nella misura del 10% annuo per tutta la durata delle stesse.

Dall'anno 1988 sono state rimborsate le quote capitale del prestito pari a lire 100.000.000.000 annui. Conseguenzialmente l'onere assunto dallo Stato per gli interessi di che trattasi è per l'anno 1989 di lire 30 miliardi, per l'anno 1990 di lire 20 miliardi e per l'anno 1991 di lire 10 miliardi.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 7805 del bilancio del Ministero del Tesoro.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 280.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	" 240.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	" 187.730.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	" 187.730.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 40.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 10.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 10.000.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" 10.000.000.000
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" 10.000.000.000

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N.49 - ARTT.1 E 17 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

L'art.1 della legge 27.2.1985, n.49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, indica che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la BNL, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER.

Il successivo art.17 della legge n.49/85 stabilisce che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La legge finanziaria 1988 (legge 11.3.1988, n.67) all'art.15, comma 17° indica che il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL (ART.1 della legge 49/85) è incrementato per l'anno 1988 di lire 70 miliardi. Il successivo comma 18° dello stesso art.15 della legge finanziaria 1988 prevede che al Fondo di cui all'art.17 della già citata legge 49/85, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

Il D.L. 1° aprile 1989, n.120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n.181, prevede misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

L'art.10, comma 1, del D.L. n.120/89 indica che la durata del Fondo previsto dall'art.17 della legge 27.2.1985, n.49 è prorogata di tre anni e sempre l'art.10, comma 2, stabilisce che al Fondo di cui al predetto comma 1 è conferita, per il triennio 1989-91, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Il successivo comma 3 del già menzionato art.10 indica che al Fondo di cui all'art.1 della legge n.49/85 è conferita, per il triennio 1989-91 la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

La D.G.T. trasferisce gli stanziamenti attribuiti ai capitoli di spesa 7828 e 8187 al c/c n.765 in essere presso la Tesoreria Centrale.

Gli impegni ed i pagamenti vengono effettuati regolarmente ogni anno in base alle autorizzazioni di spesa su entrambi i capitoli.

LEGGE 5 APRILE 1985, N.118 - ART. 3/6c

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede allo scopo un onere di lire 1.750 miliardi a carico del bilancio statale da ripartirsi in lire 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

L'autorizzazione complessiva del capitolo 7820, gestito dalla Direzione Generale del Tesoro, è di lire 940 miliardi di cui lire 100 miliardi per il 1986, lire 520 miliardi per il 1987, lire 170 miliardi per il 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991.

I trasferimenti vengono effettuati a favore della Cassa Depositi e Prestiti e accreditati al conto corrente infruttifero n.20103 che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato, denominato "Cassa Depositi e Prestiti - Sezione autonoma edilizia residenziale - Contributo Stato".

a) autorizzazioni complessive	Lit.	940.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	"	840.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	"	840.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	"	840.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	"	100.000.000.000

ESERCIZIO 1990

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	50.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	50.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 5 APRILE 1985 N.135 - ART.2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art.2 della legge 5 aprile 1985 n.135 prevede tra l'altro la concessione, a coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali in tutto o in parte gli indennizzi dovuti ai sensi della legge di che trattasi, di un ulteriore concorso statale, a domanda, dell'8% costante quindicennale.

Per la concessione del suddetto concorso statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno di cui al terzo comma dell'art.12 della legge 26 gennaio 1980 n.16, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

a) autorizzazioni complessive	-	Lit. 6.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	"	2.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	"	910.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	"	910.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	"	4.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 2.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 2.000.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" " ---

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N.526 - ART.6

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità.

L'art.6 della legge 3.10.1985, n.526 autorizza la spesa di lire 4.875 miliardi per l'esecuzione, da parte dell'A.N.A.S., di un piano triennale di interventi nel campo della viabilità, sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985.

Detta spesa, inizialmente prevista per il triennio 1985-87, è stata ripartita in ragione di lire 275 miliardi per l'anno 1985, di lire 2.100 miliardi per l'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1987, rimodulati con la legge 910/86 in ragione di lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e questi ultimi rimodulati con la legge 67/88 in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi per l'anno 1990.

L'art.13, comma 13° della legge finanziaria 1986, nel quadro della politica dei trasporti ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi, di cui all'art.6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e lire 2.000 miliardi nell'anno 1988, rimodulati con la legge 67/88 in lire 800 miliardi per l'anno 1988 e lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

La finanziaria del 1989 ha fatto slittare le autorizzazioni di spesa per il 1989 (lire 600 miliardi) assegnate con la legge finanziaria 1986 all'anno 1991. Il successivo D.L. 545/88 concernente disposizioni in materia di finanza pubblica ha ridotto gli stanziamenti previsti per il 1989 di lire 250 miliardi. La legge finanziaria 1990 fa slittare le autorizzazioni dell'anno 1990 al 1992.

Le somme vengono erogate, nei limiti annuali fissati, su richiesta presentata dall'A.N.A.S. in base alle proprie esigenze, ed accreditate ad un conto che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 6.825.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	" 4.875.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	" 4.875.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	" 4.875.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 1.950.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	650.000.000.000*
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	650.000.000.000*

---

(\*) di cui lire 150 miliardi in corso di riassegnazione

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N.26 - ART.1-6a

Incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia

La legge 29 gennaio 1986 n.26 recante agevolazioni per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia ha disposto, all'art.6 lett.a), l'aumento della dotazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia, costituito con la legge 18 ottobre 1955 n.908, per la somma complessiva di L.100 miliardi di cui lire 10 miliardi per il 1985, lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e lire 30 miliardi per il 1989, finalizzato ad incentivare la produzione industriale, la ricerca scientifica e tecnologica nonché le attività portuali ed i trasporti.

La legge finanziaria 11 marzo 1988 n.67, con l'art.25 - 2° comma, ha disposto un nuovo apporto per complessive lire 45 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 a favore della "gestione separata" del suddetto Fondo di rotazione, prevista dall'art.2 della legge 30 aprile 1976 n.198 e destinata a promuovere iniziative economiche su tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le autorizzazioni di spesa del bilancio del Ministero del Tesoro di cui alla legge 29/1/86 n.26 affluiscono al c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale denominato "Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia - legge 18 ottobre 1955, n.908.

Quelle di cui alla legge finanziaria 11/3/88, n.67, affluiscono al c/c infruttifero, denominato "Gestioni speciali" di cui alla legge 30/4/1976, n.198 ed alla legge 29/5/1976, n.336.

I finanziamenti deliberati da un apposito Comitato sono amministrati dalle Casse di Risparmio di Trieste e Gorizia, di Udine e Pordenone, dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia in conformità a convenzioni stipulate, ai sensi dell'art.5 della legge n.908 del 18/10/55 tra questo Ministero, il Comitato del FRIE ed i predetti istituti.

Le delibere assunte dal FRIE in merito alle concessioni di finanziamenti ed alle eventuali modifiche vengono inviate a questo Ministero che esprime il proprio parere in merito all'ulteriore corso.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre il Ministero del Tesoro somministra i fondi agli Istituti gestori, a valere sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria Centrale sopra menzionati.

L'onere derivante dalle sopraelencate norme legislative, pur facendo carico ad un unico capitolo di spesa (8166), è connesso alle gestioni finanziarie costituite nell'ambito del detto Fondo di rotazione.

## Legge 26/86 art.1/6a

a) autorizzazioni complessive	Lit.	100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	"	100.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	"	100.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	"	100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	"	---

## Legge 67/88 art.25/2

a) autorizzazioni complessive	Lit.	45.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	"	30.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	"	30.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	"	30.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	"	15.000.000.000

ESERCIZIO 1990

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	15.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	15.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 1 MARZO 1986, N.64 - ART.1 E 18

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L'art.1 - comma 1 - della legge 1° marzo 1986, n.64 prevede che l'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art.1 della legge 1° dicembre 1983, n.651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di lire 120.000 miliardi è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art.59 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art.4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n.651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al D.L. 1° marzo 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art.59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

Dal finanziamento iniziale di 120.000 miliardi comprensivo di 10.000 miliardi rinvenienti dalla legge 65/1983 sono stati stralciati i seguenti fondi: 30.000 miliardi per adempimenti art. 19 D.P.R. 218/78; 2.200 miliardi per adempimenti legge 44/86; 700 miliardi per adempimenti legge 113/86-60/86; 3,5 miliardi per adempimenti legge 775/84 art. 2/13c; 300 miliardi per adempimenti legge 41/86 art. 16/6c; 3 miliardi per adempimenti art. 32/19c legge 41/86; 50 miliardi con D.M. 129730 del 14.5.87; 36 miliardi per adempimenti art. 6/10 e 11c legge 48/88; 1.750 miliardi in ragione di 350 mld annui dal 1988 al 1992 per adempimenti art. 15/52c legge 67/88; 20 miliardi per adempimenti art.30/2c legge 67/88; 40 miliardi per adempimenti art. 2/2c legge 48/88; 1.044 miliardi per adempimenti legge 80/84; 50 miliardi con D.M. 151171 del 26.7.88; 320 miliardi in ragione di 40 mld nel 1989, 150 mld nel 1990 e 130 mld nel 1991 per adempimenti legge 246/89; 100 miliardi con D.M. 115703 del 9.3.89; 7,5 miliardi per adempimenti legge 283/89; 300 miliardi per adempimenti legge 286/89; 326 miliardi nel 1990 per finanziamento progetti F10 1989.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro affluiscono al capitolo 7759 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 651/83 e 64/86 più volte rimodulate dalle leggi finanziarie.

A norma dell'art.2, ultimo comma, della legge 8 agosto 1969, n.160, gli stanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno sono versati dal Tesoro a rate trimestrali uguali anticipate, mediante accreditamento al conto corrente n.189 in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Durante l'esercizio finanziario 1989 questo Ministero ha effettuato impegni e pagamenti per lire 5.412.500 milioni di cui 40 miliardi residui dell'esercizio precedente.

A tutto il 1989 sono stati impegnati e pagati lire 17.728.300 milioni.

Nell'anno 1990, entro il primo semestre, sono stati effettuati impegni e pagamenti per lire 1.140 miliardi.

Sulle autorizzazioni di spesa della legge 64/86, per il quinquennio 1988-1992, graverà il maggior onere di spesa di lire 565 miliardi (di cui lire 65 miliardi già assegnati) in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per adempimenti legge 16 maggio 1989, n.184.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART. 5

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi  
programmati in agricoltura

Il I comma dell'art.5 della citata legge autorizza il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n.797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri Regolamenti Comunitari in materia di azioni strutturali.

A tale finanziamento è destinata la somma complessiva di Lit.2.500 miliardi da ripartirsi negli anni 1986/1990 rispettivamente in miliardi 450, 475, 500, 525 e 550.

I 550 miliardi previsti per il 1990 sono stati ridotti a 300 pur conservando lo stesso numero di capitolo di spesa (8323) ma con denominazione diversa. Ciò in quanto è stato istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato il conto corrente infruttifero denominato "Ministero del Tesoro, fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" previsto dalla legge n.183 del 16 aprile 1987.

I rimanenti 250 miliardi sono slittati nel 1991.

A tutto il 1989, le somme sono state versate sul c/c infruttifero n.769/24110 appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e denominato "Min.Tesoro L.752/86 art.5).

Nel 1990, invece, la somma di Lit. 300 miliardi è stata versata sul c/c n.777/23209 denominato "Ministero del Tesoro, fondo di rotazione ecc..

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	" 1.950.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	" 1.950.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	" 1.950.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 550.000.000.000

ESERCIZIO 1990

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 300.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 300.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 - ART.2/6c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Con l'art.2/6c della legge finanziaria 1987 viene assegnato all'Ente Ferrovie dello Stato un contributo di complessive lire 10.000 miliardi per gli anni dal 1987 al 1991, per l'attuazione di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali.

Tale disposizione viene sostituita dall'art.13/6c della legge 67/88 che trasferisce la scadenza del programma all'anno 1992 e ne rimodula la spesa.

Con la finanziaria 1990 l'anno terminale diventa il 1993 e la spesa risulta così suddivisa:

anno 1987 lire 700 miliardi  
anno 1988 lire 400 miliardi  
anno 1989 -- -- --  
anno 1990 lire 175 miliardi  
anno 1991 lire 500 miliardi  
anno 1992 lire 800 miliardi  
anno 1993 lire 7.425 miliardi

Le somme trasferite dal Tesoro all'Ente, su richiesta dello stesso, e nei limiti annualmente fissati, sono accreditate al conto che l'Ente medesimo intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	10.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.89	"	1.100.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.89	"	1.100.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.89	"	1.100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	"	8.900.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	175.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	175.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi		----
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi		----

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (art.7, comma 15)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)

La legge finanziaria 1987 ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di lire 6.700 miliardi per gli anni 1987-1990.

Il predetto contributo inizialmente è stato così ripartito:

- a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n.526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
- b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabile per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n.526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali, nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;
- c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;
- d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.531.

A seguito delle rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie degli anni 1989 e 1990 la spesa avrà termine nel 1992.

Le autorizzazioni di spesa attuali dei capitoli 7839, 7840, 7841 e 7842 del bilancio del Ministero del Tesoro, distinte per anni sono le seguenti: lire 680 miliardi per il 1987, lire 1.760 miliardi per il 1988, lire 1.080 miliardi per il 1989 (di cui lire 241 miliardi ridotti con D.L. 545/88 in corso di reiscrizione), lire 1.004 miliardi per il 1990, lire 1.153 miliardi per il 1991 e lire 1.023 miliardi per il 1992.

I trasferimenti all'ANAS vengono effettuati su richiesta della stessa, in base alle proprie esigenze, nei limiti annuali fissati, ed accreditati al conto che l'ANAS intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

A tutto il 31.12.1989 sono stati effettuati impegni e pagamenti su tutti i capitoli per l'ammontare totale di lire 3.279,07 miliardi.

Per l'esercizio 1990 sono previsti, nel secondo semestre, impegni e pagamenti per lire 1.244,930 milioni.

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

Con l'art.15, 1° comma della legge 11.3.1988 n.67 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI per l'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n.184, la somma di lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 315.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	" 210.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	" 210.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	" 210.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990	" 105.000.000.000
ed i successivi anni	" 105.000.000.000

ESERCIZIO 1990

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 105.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 105.000.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" —
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" —

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/22c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

L'art. 15/22c della legge finanziaria 1988 ha disposto l'aumento di lire 500 miliardi del Fondo di dotazione del Mediocredito Centrale, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

Detta spesa, rimodulata dalle successive leggi finanziarie avrà termine nell'anno 1991 e risulta così suddivisa: lire 50 miliardi nell'anno 1988, lire 100 miliardi nell'anno 1989, lire 250 miliardi nell'anno 1990 e lire 100 miliardi nell'anno 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 8022 del Ministero del Tesoro.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	" 150.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	" 150.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	" 150.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 350.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 250.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 250.000.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" ---

LEGGE 10 AGOSTO 1988, N.357

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n.357 autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture.

A tal fine è assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di Lire 130 miliardi, in ragione di Lire 20 miliardi per il 1987, di Lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di Lire 45 miliardi per il 1990 e di Lire 15 miliardi per il 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono state assegnate sul Cap. 7863 del bilancio del Ministero del Tesoro.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 130.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	" 70.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	" 70.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	" 70.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 60.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 45.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 45.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 29 MAGGIO 1989 N.205 - ART.5/1c

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990

La legge sopra citata ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni dal 1989 al 1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389.500 milioni per il 1990 e lire 220.500 milioni per il 1991.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 697.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1989	" 87.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1989	" 87.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1989	" 87.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1990 ed i successivi anni	" 610.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 0

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" ---
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" 389.500.000.000
d) pagamenti previsti per i successivi sei anni	" 389.500.000.000

## RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 16 ottobre 1975, n. 492

Legge 16 ottobre 1975, n. 493

Leggi 29 maggio 1976, n. 336; 8 agosto 1977, n. 546;

11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n.

879, art. 1, 1° e 2° comma

D.P.R. 2 ottobre 1978, n.705; Legge 22 dicembre 1982,

n. 960 e Legge 22 dicembre 1986, n.910, art. 7,

14° comma

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 14° comma

Legge 26 settembre 1981, n. 536

Legge 11 novembre 1982, n. 828 art. 10

Legge 2 maggio 1983, n. 156 art. 1 2° comma

Legge 29 dicembre 1984, n. 798; Legge 22 dicembre 1986,

n. 910, art. 7, 1° comma

Legge 1 dicembre 1986, n. 879, artt. 5,9,23,24,29,33

Legge 27 marzo 1987, n. 120

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 5° comma

Legge 29 dicembre 1987, n. 545



- |                          |   |                              |
|--------------------------|---|------------------------------|
| - L. 25.9.1981, N.536    | ) |                              |
| di conversione del D.L.  | ) | Interventi a favore di       |
| 28.7.1981, N. 397, e     | ) | alcune zone della            |
| successive modificazioni | ) | Sicilia occidentale          |
| ed integrazioni          | ) | colpite da eventi            |
|                          | ) | sismici                      |
|                          | ) |                              |
|                          | ) | Ulteriori provvedimenti per  |
|                          | ) | il completamento dell'opera  |
|                          | ) | di ricostruzione e di        |
|                          | ) | sviluppo delle zone della    |
|                          | ) | Regione Friuli- V.G. colpite |
| - L. 11.11.1982, N.828   | ) | dal terremoto del 1976 e     |
| art. 10                  | ) | e delle zone terremotate     |
|                          | ) | della Regione Marche         |
|                          | ) |                              |
|                          | ) |                              |
|                          | ) |                              |
|                          | ) | Provvidenze in favore della  |
|                          | ) | popolazione di Ancona        |
| - L. 2.5.1983, N.156     | ) | colpita dal movimento        |
| artt. 1, 2° c.           | ) | franso del 13 dicembre 1982  |
|                          | ) |                              |
|                          | ) |                              |
|                          | ) |                              |
|                          | ) |                              |
| - L. 29.12.1984, N.798   | ) | Nuovi interventi per         |
| artt. 2 e 5, 1° c.       | ) | la salvaguardia di           |
|                          | ) | Venezia                      |
| - L.22.12.1986, N.910    | ) |                              |
| art.7, 1° c.             | ) |                              |
|                          | ) |                              |
| - L. 11.3.1988, n. 67    | ) |                              |
| art. 17, 12° c.          | ) |                              |

8778

8809

8797

8812

	)	Disposizioni per il	8796 (art.5)
	)	completamento della	8798 (art.9)
- L. 1 <sup>o</sup> .12.1986, N.879	)	ricostruzione delle	8810 (art.23,1 <sup>o</sup> c)
artt.5,9,23,24,29,33	)	zone del Friuli-	
	)	Venezia Giulia colpite	8799 (art.24)
	)	dal terremoto del 1976	8791 (art.29,2 <sup>o</sup> c.)
	)	e delle zone della regione	8800 (art.29, 3 <sup>o</sup> c.)
	)	Marche colpite da	8815 (art.33, 1 <sup>o</sup> c.)
	)	calamità	
	}	Interventi in favore	
- L. 27.3.1987, N.120	}	della regione	
di conversione del D.L.	}	Siciliana per la rico-	8817
26.1.1987, N.8	}	struzione e riparazione	
	}	edilizia nelle zone del	
- L. 11.3.1988, N.67	)	Ballice colpite dal	
art. 17, 5 <sup>o</sup> c.	)	terremoto del 1968	
	)		
	)		
- L. 29.12.1987, N.545	)	Disposizioni per il	8774
	)	definitivo consolida-	
	)	mento della Rupe di	
	)	Urvieto e del Colle	
	)	di Fodi	

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377.

#### Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

#### Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi dell'art. 51 della legge nu

mero 833, e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del Bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle Regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: Irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Questa ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (1° e 2° comma): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni.

- art. 10-quinques: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1989 nonché, per la gestione 1990, la situazione al 30 giugno 1990, concernente gli interventi di cui sopra.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 14 OGGETTO: EDILIZIA OSPEDALIERA (Cap. 3722/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 600,000 miliardi (di cui:

a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del Tesoro e b) lire 290 miliardi gestiti dal ministero del Bilancio e della P.E.)

GESTIONE 1976-1989 Situazione a tutto il 31 dicembre 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,388	12,117	12,117		-
BASILICATA	13,798	13,788	13,788		-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926		-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297		-
EMILIA ROM.	33,279	28,324	28,324		-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501		-
LAZIO	50,267	12,566	12,566		-
LIGURIA	13,493	3,374	3,374		-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999		-
MARCHE	19,025	16,756	16,756		-
MOLISE	15,010	13,752	11,660		2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162		-
PUGLIA	26,485	25,621	19,057		6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617		-
SICILIA	66,906	16,726	16,726		-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873		-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516		-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142		-
VENETO	36,013	16,733	16,733		-
SCLZANO	9,660	9,660	9,660		-
TRENTO	8,550	8,550	8,550		-
Totale	600,000	310,000	301,344		8,656

ART. 14                    OGGETTO:    EDILIZIA OSPEDALIERA                    (CAP. 8782/TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire    310.000    miliardi

GESTIONE    1990                    Situazione al    30 giugno    1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		-	-		

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 3731/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1989 Situazione a tutto il 31 dicembre 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	1,534	4,534	4,584	-	-
BASILICATA	1,710	1,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,352	6,352	4,959	-	1,693
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,296	3,296	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,292	6,292	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,339	2,339	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	3,922	8,322	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,366	10,366	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,433	2,433	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
<b>Totale</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>77,035</b>		<b>22,965</b>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15 — OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 3731/ TESORO)

Avvertenza: spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1990 — Situazione al 30 giugno 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PARENTI
ABRUZZO				
BASILICATA				
CALABRIA				
CAMPANIA				
EMILIA ROM.				
FRIULI V.G.				
LAZIO				
LIGURIA				
LOMBARDIA				
MARCHE				
MOLISE				
PIEMONTE				
PUGLIA				
SARDEGNA				
SICILIA				
TOSCANA				
UMBRIA				
VALLE AOSTA				
VENETO				
BOLZANO				
TRENTO				
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15            OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 3723/ TESORO)  
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1989    Situazione a tutto il 31 dicembre 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	PRELIEVI PERENTI
ABRUZZO	4,524	4,524	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,402	-	0,308
CALABRIA	6,352	6,352	5,973	-	0,879
CAMPANIA	11,159	11,159	9,142	-	2,017
EMILIA ROM.	3,296	3,296	3,296	-	-
FRIGILI V.G.	2,137	2,137	1,742	-	0,395
LAZIO	6,292	6,292	5,096	-	1,296
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	2,922	2,922	5,426	-	3,426
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,366	10,366	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,438	2,438	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
<b>Totale</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>83,814</b>	<b>-</b>	<b>16,186</b>

A.T. 16                    OBIETT. 1    COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 2743/TECRO)  
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE    1990                    Situazione al 30 giugno    1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE D I C E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PARENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LACIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale					

(1) Pagamenti conseguenti alla restituzione di residui parenti sulla competenza dell'anno 1989 e a fronte dei quali è stato preso il relativo impegno

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 9 OGGETTO: IRRIGAZIONE (Cap. 8784/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 123.311 miliardi

GESTIONE 1976- 1989 Situazione a tutto il 31 dicembre 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	IMPEGNI C O P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENNI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,159	-	0,841
CAMPANIA	3,463	3,463	3,463	-	-
EMILIA ROM.	3,731	3,731	3,731	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,336	7,336	7,336	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,210	-	0,390
PUGLIA	3,324	3,324	-	-	3,324
SARDEGNA	9,500	9,500	3,163	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
<b>Totale</b>	<b>123,311</b>	<b>126,811</b>	<b>107,154</b>	<b>-</b>	<b>21,657</b>

ART. 9 OGGETTO: IRRIGAZIONE (Cap. 3721/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128,811 miliardi

GESTIONE 1990 situazione al 30 giugno 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P S	INDICAZIONE	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			=		

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10 1° C REGIONI ZOOTECNIA

(Cap. 3735/TEGRO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1976- 1989 Situazione a tutto il 31 dicembre 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	SPESA AUTORIZZATA	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERSISTI
ABRUZZO	2,543	2,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	4,535	4,535	2,595	-	3,940
CAMPANIA	13,592	13,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,366	7,366	-	-	7,366
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,073	13,073	13,073	-	-
MARCHE	5,324	5,324	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	2,493	2,493	-	-	2,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	3,830	3,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
<b>Totale</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>114,545</b>	<b>-</b>	<b>45,454</b>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. SOGGETTO: ZOOTECNICA

(CAP. 3733/TESCRO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

COSTIONE 1990 Situazione al 30 giugno 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P F	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LACIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
<b>Totale</b>		<b>-</b>	<b>u</b>		

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10  
quinquies

OGGETTO FORESTAZIONE -

(Cap. 3792/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1976-1989 Situazione a tutto il 31 dicembre 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	REPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LEGGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,227	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,200	1,200	1,200	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,295	0,295	0,285	-	-
<b>Totale</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>11,867</b>	<b>-</b>	<b>3,133</b>

ART. 10, V° c. OGGETTO: FORESTAZIONE

(CAP. 3792/TESSORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1990

Situazione al 30 giugno 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
<b>Totale</b>		.	0		

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle Regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le Regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1990 le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14: 97%
- art. 15: 77%
- art. 16: 84%

Legge 493/75:

- art. 9: 83%
- art. 10, comma 1: 72%
- art. 10, comma 5: 79%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro (cap. 8786) è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/'77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/'76.

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, 1° comma, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985.

L'art. 1, 2° comma, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, infine, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi. Più in particolare con il 1° comma del predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il

1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/'77 e n. 828/'82 sopra citate; per gli anni 1989 e 1990 le rispettive leggi finanziarie hanno individuato in lire 135 miliardi e in lire 235 miliardi la quota parte del residuo stanziamento di lire 470 miliardi non ripartito dalla predetta norma da attribuire alla Regione Friuli-Venezia Giulia, facendo nel contempo slittare al 1991 l'importo di lire 100 miliardi quale saldo dell'intervento di che trattasi. Con il 2° comma dello stesso articolo 1 sono stati, poi, assegnati ulteriori contributi speciali per il residuo importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

CAPITOLO 8786 - TESORO

( in miliardi di lire )

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.760,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	4.425,00
b) Pagamenti eseguiti	4.425,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8787 - TESORO

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	671,00
b) Pagamenti eseguiti	671,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705 E LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'ente per la zona industriale di Trieste

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, all'art. 1, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'autorizzazione del medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di lire 250 miliardi nel quadriennio 1982-1985 allo scopo di provvedere, tra l'altro, all'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Per effetto dell'art. 5 della stessa legge l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 del predetto D.P.R. n. 705 è stata ridotta di lire 39 miliardi, prevedendone il relativo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788/Tesoro, e la successiva riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri interessati per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge 960 per l'anno 1982.

L'articolo 7, 14° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, inoltre; nell'autorizzare l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990 per il completamento degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge n. 960/'82, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo speciale di complessive lire 170 miliardi, in ragione di lire 61 miliardi per il 1987, di lire 53 miliardi per il 1988, di lire 18 miliardi per

il 1989 e di lire 38 miliardi per il 1990.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	480,00	
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989		
a) Impegni assunti	442,00	
b) Pagamenti eseguiti	421,00	(*)
c) Residui	-	
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990		
a) Impegni assunti	-	
b) Pagamenti eseguiti	-	

(\*) di cui lire 39 miliardi versati al cap. 3372 - Capo X - dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1983 ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 960/82;

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41

Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli e finalizzate allo approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa Adriatica

L'articolo 13, comma 9, della Legge 28 febbraio 1986, n.41 ( Legge finanziaria 1986), per gli interventi sopra evidenziati, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 30 miliardi, da assegnare alla Regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 14, è stata autorizzata, per le medesime finalità, l'ulteriore spesa di complessive lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

CAPITOLO 8777 - TESORO

( in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	..
a) Impegni assunti	60
b) Pagamenti eseguiti	60
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536 DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 LUGLIO 1981, N. 397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

L'art. 13 della legge n. 536/'81 ha assegnato alla Regione Sicilia un contributo speciale di lire 104 miliardi, per il triennio 1981-1983, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1981, di lire 30,5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi per l'anno 1983, che la Regione stessa provvederà a trasferire ai Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazaro e Castelvetro per tutte le finalità indicate nella legge medesima.

La legge 13 agosto 1984, n. 462, articoli dall'1 al 7, ha successivamente modificato ed integrato la predetta legge n. 536/'81, ed in particolare l'art. 4 con il quale vengono concessi contributi in favore di alcune categorie di soggetti titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981 nei Comuni ivi indicati, determinando in lire 5 miliardi l'onere relativo da finanziare tramite la Regione Sicilia.

Con legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, 12° comma, (Legge finanziaria 1985) è stato provveduto a rifinanziare la legge n. 536/'81 per l'importo complessivo di lire 75 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1987, al fine di consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone della Sicilia occidentale sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge n. 536.

Con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 6, 4° comma, (legge finanziaria 1987), ai sensi dell'articolo 19-bis sopra richiamato, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone in questione.

Infine, con la legge 11 marzo 1988, N. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 6, è stata autorizzata, per le sopra richiamate formalità, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	264,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	244,00
b) Pagamenti eseguiti	244,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire (in miliardi)</u>
1984	42,5
1985	52,5
1986	82,5
1987	52,5
1988	2,5
1989	2,5
1990	2,5
1991 e seg.	30,0

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	267,5
b) Pagamenti eseguiti	267,5
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il 2° comma dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	14,00
b) Pagamenti eseguiti	14,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/'84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, 1° comma, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo	5	5	2	12
<b>totale</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>80</b>

L'articolo 7, 1° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento

degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al finanziamento degli interventi di competenza della Regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/'84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17.750.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella L. 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato peraltro reiscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (L.F. 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di complessive lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta autorizzazione da destinare alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F), rimodulando l'autorizzazione di spesa recata dalla citata legge 67/'88, hanno fatto slittare agli anni 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente, l'intera quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e parte di quella relativa all'anno 1990 pari a lire 50 miliardi.

CAPITOLO 8812 - TESORO

( in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	555,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	272,75
b) Pagamenti eseguiti	272,75
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità

a) articolo 5

con l'articolo in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo sociale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per l'anno 1989 dalla L.F.'89 (tab.A) e per l'anno 1990 dalla L.F.'90 (tab. F).

CAPITOLO 9795 - TESORO

( in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	3,00
b) Pagamenti eseguiti	3,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

b) articolo 9

L'articolo in questione ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di complessive lire 30 miliardi,

da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, ai fini, tra l'altro, della realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità ordinaria nel Genovese, nel Canal del Ferro - Val Carale.

Con legge finanziaria 1989 (tab.A) è stata poi modulata la restante quota di lire 20 miliardi in ragione di lire 7 miliardi per gli anni 1989 e 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991; la predetta modulazione per gli anni 1990 e 1991 è stata confermata dalla L.F. 90 (tab. F).

CAPITOLO 8798 - TESORO

( in miliardi di lire )

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	17,00
b) Pagamenti eseguiti	17,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

c) articolo 23

con il 1° comma dell'articolo in esame è stata concessa alla Regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di complessive lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988, per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione medesima colpiti dal terremoto del 1972.

Con legge finanziaria 1989 (tab.A) è stata determinata in lire 11 miliardi la quota del predetto contributo da assegnare alla Regione Marche per l'anno finanziario 1989. La residua autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi è stata iscritta in bilancio per l'anno finanziario 1990 così come indicato dalla L.F. 90 (tab.F).

CAPITOLO 8810 - TESORO

( in miliardi di lire )

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	35,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	25,00
b) Pagamenti eseguiti	25,00
c) Residui propri	-

## C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990

- a) Impegni assunti
- b) Pagamenti eseguiti

d) articolo 24

Con l'articolo 24 è stato concesso alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 70 miliardi per il quinquennio 1987-1991, ai fini del completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e alla mensa dell'ERSU di Ancona, danneggiati dagli eventi sismici e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, da destinare alle seguenti provincie:

- Prov. ANCONA	lire 15 miliardi
- Prov. MACERATA	lire 30 miliardi
- Prov. ASCOLI PICENO	lire 25 miliardi
	Totale
	lire 70 miliardi

Il 2° comma dell'articolo di cui sopra ha poi determinato in lire 5 miliardi quote del predetto contributo per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mentre con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata determinata in lire 20 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per gli anni 1989 - 1990 e 1991. La predetta modulazione per gli anni 1990 e 1991 è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab.F).

CAPITOLO 8799 - TESORO

( in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	30,00
b) Pagamenti eseguiti	30,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

e) articolo 29

il 2° comma dell'articolo 29 ha concesso alla Regione Marche il contributo di lire 65miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 39 miliardi per l'anno 1988, per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, finalizzando l'importo di lire 5 miliardi agli interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo.

La residua autorizzazione di spesa, pari a lire 16 miliardi è stata iscritta in bilancio per l'anno finanziario 1989 così come indicato dalla L.F.'89 (tab. A).

CAPITULO 8791 - TESORO

( in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	65,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	65,00
b) Pagamenti eseguiti	65,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

Il successivo 3° comma dello stesso articolo 29 ha poi concesso alla regione Marche, ai sensi dell'art.12 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni del quadriennio 1987-1990, per il completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

CAPITULO 8800 - TESORO

( in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	20,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	15,00
b) Pagamenti eseguiti	15,00
c) Residui propri	

## c) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990

- a) Impegni assunti
- b) Pagamenti eseguiti

f) articolo 33

con il primo comma dell'articolo di cui trattasi è stata autorizzata una spesa di complessive lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988, da assegnare alla regione Marche ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto nel piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale.

Con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stato poi provveduto a confermare per l'anno finanziario 1989 l'iscrizione in bilancio della rimanente quota di lire 6 miliardi per le finalità suddette.

CAPITOLO 8815 - TESORO

( in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA		10,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE	1989	
a) Impegni assunti		10,00
b) Pagamenti eseguiti		10,00
c) Residui propri		-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO	1990	
a) Impegni assunti		-
b) Pagamenti eseguiti		-

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8

Interventi in favore della Regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla Regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è assicurato dalle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910 che ha disposto una autorizzazione globale di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Nell'ambito di tale complessiva autorizzazione, l'intervento in favore della Regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del ministero del Tesoro è stato determinato per gli anni 1987, 1988 e 1989 in ragione, rispettivamente, di lire 64,8 miliardi, di lire 74,8 miliardi e di lire 76,8 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, N. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento di complessive lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata L. 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota dell'ulteriore autorizzazione di spesa recata dalla predetta legge 67/88 per gli anni, rispettivamente, 1989, 1990, 1991 e 1992, da destinare alla Regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione per gli anni 1990, 1991 e 1992 è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F).

<u>CAPITOLO 8817 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	688,4
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	1104,4
b) Pagamenti eseguiti	1104,4
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Con l'articolo 1, comma 1, della legge di cui trattasi, è stato provveduto ad assegnare alla Regione Umbria, a completamento degli stanziamenti recati dalla legge 12 giugno 1984, n. 227, un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987 - 1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi.

<u>CAPITOLO 8774 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	180,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1989	
a) Impegni assunti	140,00
b) Pagamenti eseguiti	140,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-